



Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale "Eugenio Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing
Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie
Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241
E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; SITO: www.iissspantaleo.edu.it

Preparati oggi ad affrontare il domani

REGOLAMENTO D'ISTITUTO A.S. 2024/2025

Il presente Regolamento d'Istituto si pone come strumento per garantire a tutte le componenti dell'I.I.S.S.S. "Eugenio Pantaleo" la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri, facendo propri i principi ispiratori dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" ed impegnandosi a rispettare e fare rispettare diritti e doveri sanciti dall'ordinamento giuridico in vigore, di cui al D.P.R. n. 235/07 e alla nota del MIUR del 31/07/08 Protocollo n.3602/PO.

Si integra con il presente regolamento il "Patto Educativo di Corresponsabilità" sottoscritto da genitori, studenti e DS in rappresentanza dell'istituzione scolastica.

Art. 1 - Diritto allo studio

La scuola è il luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si sviluppano le capacità individuali attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio. Nella scuola ognuno collabora, pur nella diversità del proprio ruolo, alla crescita della persona umana, in tutte le sue dimensioni, al fine di preparare l'alunno all'inserimento consapevole nella società. La comunità scolastica è ispirata ai valori di democrazia e pertanto assicura agli studenti libertà di espressione in tutte le sue forme nonché una formazione educativa che miri al rispetto di sé e degli altri, al raggiungimento dell'autocontrollo, nonché al pluralismo delle idee.

Art. 2 - Diritti e doveri

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità e le inclinazioni di ciascuno; alla libera partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola; ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli alunni sono tenuti a: frequentare regolarmente tutte le lezioni ed altre attività svolte nell'ambito della programmazione didattico - educativa, portare a scuola tutto il materiale occorrente per le diverse lezioni; assolvere agli impegni di studio con senso di responsabilità; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza impartite dal Dirigente Scolastico, dai Docenti, dai Collaboratori scolastici e dal personale comunque preposto alla vigilanza; vestire in modo decoroso ed idoneo ad un ambiente di lavoro promiscuo, evitando eccessi ed esibizionismi; non introdurre a scuola qualsiasi oggetto che possa arrecare danno agli altri e che non abbia relazione con lo studio e con le attività didattiche; non lasciare a scuola oggetti personali, libri, tute, strumenti musicali ecc. e non portare a scuola denaro o oggetti di valore (la scuola non è responsabile di eventuali smarrimenti o sottrazioni che possono verificarsi).

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della scuola è un bene comune. La conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata anche alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Il funzionamento delle palestre, dei laboratori, delle aule speciali e delle biblioteche è regolato da norme specifiche stabilite dai docenti responsabili ed affisse nei rispettivi locali. Il funzionamento delle strutture sportive è disciplinato in modo da assicurare la disponibilità a tutte le classi e, compatibilmente con la disponibilità dei locali per l'uso prioritario della scuola, ad associazioni e gruppi sportivi del territorio, previa approvazione del Consiglio d'istituto. In caso di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno procurati; qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà richiesto a tutti coloro che hanno utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità alla comunità scolastica. Nel caso in cui un'aula o un altro ambiente scolastico venga imbrattato ne risponderà il responsabile o, se non individuato, la classe che ha utilizzato il locale, ripristinando lo stato dei luoghi. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola devono essere consegnati in Vicepresidenza per essere restituiti ai legittimi proprietari.

Art. 4 - Ingresso degli alunni e comportamento in aula

1. L'apertura della scuola per il personale avviene alle ore 07.50
2. L'ingresso degli alunni e l'inizio delle lezioni è alle ore 08.00
3. Il personale docente dovrà trovarsi in aula in orario utile per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (art. ART. 44 COMMA 7: *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*)
4. Le studentesse e gli studenti devono avere costantemente nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto anche formale che si chiede per se stessi, nel pieno riconoscimento della dignità personale di ognuno;
5. Le studentesse e gli studenti devono adottare un linguaggio, avere un abbigliamento e un aspetto esteriore consoni all'ambiente educativo, improntati alla sobrietà e alla decenza (non utilizzare ad es. jeans strappati, pantaloni e magliette corte, etc..)
6. Al cambio dell'ora le studentesse e gli studenti attenderanno in aula l'arrivo del docente dell'ora successiva.
7. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza, quelle igienico-sanitarie, regolamenti, divieti, etc. vigenti all'interno dell'Istituto;
8. È consentito introdurre cibi soltanto a scopo personale, altre finalità dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla dirigenza.
9. Le studentesse e gli studenti devono contribuire a mantenere pulito l'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente e di averne cura come fattore importante di qualità della vita della scuola.

Art. 5 - Ritardi e uscite anticipate

1. Gli allievi in ritardo dovranno munirsi del relativo permesso d'ingresso che verrà fornito da un addetto della segreteria nell'atrio della scuola.
2. Il docente della prima ora annoterà tempestivamente il ritardo sul registro elettronico. Tale ritardo sarà considerato giustificato nel caso in cui il permesso d'ingresso sia stato firmato dal genitore, non giustificato in mancanza della firma.
3. L'ingresso alla seconda ora di lezione è consentito solo agli studenti accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci. A seguito di mancato accompagnamento, l'alunno potrà essere accettato in classe, con riserva. Contestualmente sarà inviata comunicazione alla famiglia che, il giorno dopo, provvederà all'accompagnamento e alla relativa giustificica del ritardo;
4. I ritardi dovuti a visite mediche o analisi cliniche non saranno conteggiati se adeguatamente documentati il giorno stesso del ritardo, altresì quelli dovuti a ritardi di mezzi pubblici.
5. Sono ammessi ritardi oltre l'inizio della seconda ora di lezione solo per motivi eccezionali e documentati direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

6. L'uscita prima del termine dell'orario normale delle lezioni è consentita solo in casi particolari documentati; per tutti gli studenti è necessario che il genitore esercente la potestà genitoriale o un suo delegato con delega scritta, consegnata precedentemente e accompagnata dal documento di identità del genitore, venga di persona a prelevarli, esibendo il documento di riconoscimento.
7. Non è consentito ai genitori, o ai loro delegati, recarsi nelle aule per ritirare direttamente gli alunni.
8. Il docente in classe annoterà sul registro elettronico l'uscita dell'alunno e sarà considerata un'uscita giustificata.
9. In nessun caso una richiesta telefonica del genitore o del delegato potrà costituire autorizzazione per uscire.
10. Uscite anticipate ed entrate posticipate che determinano una frequenza inferiore alle tre ore di lezione giornaliere saranno computate come giorno di assenza.
11. Il superamento del limite massimo di uscite anticipate (n. 7 a quadrimestre) così come la quantità di ritardi (n. 20 a quadrimestre), il numero massimo di assenze (n. 15 a quadrimestre) e le mancate giustificiche incideranno negativamente sul voto di comportamento e, di conseguenza nel triennio, sul credito scolastico dell'alunno.
12. Speciali deroghe per entrate posticipate e/o uscite anticipate sono applicabili per casi particolari. In tali casi, i genitori o chi ne fa le veci produrranno una specifica richiesta documentata e la scuola, esaminata la singola situazione, procederà a rilasciare un'autorizzazione permanente visibile nel registro elettronico e che avrà valore di autorizzazione/giustificazione permanente per il periodo indicato in essa.
13. La partecipazione degli studenti ad attività aggiuntive pomeridiane oppure a manifestazioni che implicino un'uscita anticipata rispetto all'orario scolastico dovrà essere autorizzata dal genitore, apponendo la propria firma su uno stampato predisposto dalla scuola e recante la data e l'ora di svolgimento dell'attività.

Art. 6 – Giustificazioni assenze e ritardi – Sanzioni disciplinari

1. L'Istituto consegna ad ogni studente un libretto personale da utilizzare per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi. Sul libretto vanno riportati una foto dello studente e la firma, depositata in segreteria, di uno dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
2. Possono ritirare il libretto e giustificare i genitori degli alunni e/o persone da essi delegate, indicando anche più di una persona. L'alunno maggiorenne può ritirare personalmente il libretto solo se munito di apposita delega di un genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
3. Lo studente è responsabile del corretto utilizzo del libretto personale ed ogni falsificazione e/o manomissione dello stesso sarà soggetta a sanzione disciplinare.
4. In caso di smarrimento del libretto, su richiesta di uno dei genitori, verrà consegnato un nuovo libretto, con stampigliato "Duplicato" e la duplicazione sarà segnalata sul registro elettronico.
5. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi previa dichiarazione scritta da parte del genitore, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza sul libretto di giustificazione. Tali assenze sono giustificate dal docente della prima ora, il quale vaglia i motivi e controlla eventuali certificazioni allegate.
6. Per assenze non dovute a malattie il genitore deve dichiarare preventivamente, per iscritto, il numero dei giorni, assicurando che l'assenza del figlio non è attribuibile a malattia.
7. Qualora le assenze continuative superino i 5 giorni, l'alunno non potrà essere ammesso in classe senza il certificato medico attestante che "l'alunno può essere ammesso a scuola", salvo che la famiglia o l'alunno stesso, non abbia precedentemente avvertito la scuola dell'assenza prolungata per altri motivi. Il certificato medico va presentato insieme alla giustificazione all'insegnante della prima ora che avrà cura di annotarlo sul registro elettronico.
8. **Alla quinta assenza non consecutiva non giustificata**, tramite NUVOLA, verrà inviato un sms al genitore per provvedere alla relativa giustificazione; in mancanza di ciò, il coordinatore di classe, su richiesta, ritira il libretto e invita il genitore, che ha depositato la firma, a ritirarlo presso la vice presidenza in caso di successiva assenza.

Il protrarsi di tale situazione per cinque giorni, anche nel caso in cui l'alunno non consegni il

libretto, comporterà, a discrezione del Consiglio di Classe, la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione con obbligo di frequenza, previa comunicazione ai genitori dell'alunno.

In caso di infrazione reiterata, gli alunni potranno incorreranno, a discrezione del Consiglio di Classe, in sanzioni disciplinari via via più gravi.

9. Se i **ritardi brevi** risulteranno abituali, sistematici, non giustificati, **al decimo ritardo**, tramite NUVOLA, verrà inviato un sms al genitore per provvedere alla relativa giustificica; in mancanza di ciò, il coordinatore di classe, su richiesta, può ritirare il libretto e invitare il genitore, che ha depositato la firma, a ritirarlo presso la vicepresidenza in caso di successivo ritardo. Il protrarsi di tale situazione per cinque giorni, anche nel caso in cui l'alunno non consegna il libretto, comporterà, a discrezione del Consiglio di Classe, la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione con obbligo di frequenza, previa comunicazione ai genitori dell'alunno. Al secondo ritiro del libretto ed eventualmente a quelli successivi, in caso di infrazione reiterata, gli alunni incorreranno, a discrezione del Consiglio di Classe, in sanzioni disciplinari via via più gravi.

10. L'alunno maggiorenne non può giustificare da sé le assenze e/o ritardi.

11. L'assenza di massa deve essere giustificata personalmente da un genitore, salva diversa disposizione.

12. In caso di assenze collettive reiterate, sarà convocato il Consiglio di Classe, esteso a tutti gli studenti e a tutti i genitori, per i provvedimenti del caso.

Art. 7 - Uscita dall'aula

1. Durante le ore di lezione gli studenti possono allontanarsi dall'aula solo se autorizzati dall'insegnante.
2. L'uscita dall'aula durante le ore di lezione deve essere dettata solo da stretta necessità.
3. Il docente non autorizzerà alcuna uscita prima della fine della seconda ora di lezione e durante la sesta ora, eccetto le urgenze.
4. L'uscita sarà limitata ad un alunno per volta anche in considerazione del numero eccessivo di alunni che potrebbero trovarsi nei bagni.
5. Durante i cambi delle ore gli studenti sono tenuti a rimanere all'interno delle proprie aule.
6. Il passaggio nei corridoi e l'accesso ai distributori delle vivande, durante l'uscita deve svolgersi in silenzio e con ordine, per non disturbare lo svolgimento delle lezioni nelle aule. L'accesso ai distributori è consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
7. Durante l'orario scolastico per nessun motivo è permesso agli studenti di uscire dalla sede scolastica.

Art. 8 - Uscita dall'Istituto

1. L'uscita degli alunni al termine delle lezioni deve avvenire in modo civile, corretto, ordinato.
2. Gli alunni non sono autorizzati a lasciare l'aula prima del suono dell'ultima campanella.
3. I docenti dell'ultima ora di lezione, per assicurare la vigilanza sugli alunni, sono tenuti ad assistere alla regolare uscita degli stessi (art. ART. 44 COMMA 7)
4. I collaboratori scolastici accompagnano all'uscita gli alunni diversamente abili.

Art. 9 – Sorveglianza degli alunni

1. Ai collaboratori scolastici è affidata l'**accoglienza e la sorveglianza** nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e, quando, per motivi di forza maggiore, il docente è costretto ad allontanarsi dall'aula– e del pubblico.

Art. 10 – Emergenze

1. In caso di uscita rapida gli studenti dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni del personale addetto.
2. Considerato che durante l'anno scolastico potrebbero verificarsi situazioni eccezionali ed imprevedibili (come rottura improvvisa dell'impianto idrico, mancanza di riscaldamento in giornate particolarmente rigide etc.) per le quali non è possibile sopperire con un'adeguata organizzazione preventiva, si chiederà ai genitori, all'atto dell'iscrizione, di autorizzare l'uscita anticipata del figlio dalla scuola.
3. Data l'eccezionalità, l'uscita anticipata non rappresenta una routine né un nocumento al regolare svolgimento della funzione didattica, ma salvaguarda interessi primari degli alunni.
4. Con la presa visione e la firma del Patto di Corresponsabilità, i genitori autorizzano l'uscita anticipata dei propri figli, laddove l'Istituzione scolastica è impossibilitata a garantire il regolare svolgimento delle lezioni; esonerano il Dirigente Scolastico, i docenti, nonché la scuola stessa, da qualsiasi evento non ad essi imputabile che potrebbe verificarsi a danno degli alunni; assumono piena e completa responsabilità per tutto quanto gli alunni possono eventualmente commettere di dannoso verso cose e persone (per sé e per gli altri).

Art. 11 – Accesso alla scuola

1. L'accesso alla scuola di alunni di altre scuole od estranei non autorizzati è severamente vietato in qualsiasi momento della vita scolastica.
2. Ai genitori che ricoprono incarichi o funzioni nella scuola è consentito l'accesso durante tutto l'orario di apertura, previo accordo con l'ufficio di Presidenza.
3. Alle altre persone l'accesso è consentito solo per recarsi agli uffici di segreteria, per conferire con il Dirigente Scolastico o con i Docenti durante gli orari stabiliti e negli spazi predisposti.
4. Il Dirigente Scolastico riceve compatibilmente con le esigenze di organizzazione dell'Istituto.
5. I Docenti ricevono i genitori secondo i tempi e le modalità deliberate dal Collegio Docenti.
6. La segreteria è aperta al pubblico secondo le modalità e orari pubblicati sul sito web dell'Istituto.

Art. 12 – Diritto di associazione

1. Gli organi collegiali, di cui al T.U. n. 297 del 16.4.1994, sono autonomi nelle proprie attività e decisioni, nonché nella redazione del proprio regolamento; nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle leggi, ciascuno di essi opera in forma coordinata con gli altri su problemi di comune competenza.
2. Gli organi collegiali e sindacali, studenti, genitori, docenti e non docenti dispongono di appositi spazi all'interno della scuola per le loro attività. Tutto il materiale diffuso ed affisso deve rispondere alle norme sulla stampa.
3. Le riunioni di tali organi avranno luogo secondo la disponibilità dei locali e/o in modalità videoconferenze, nel rispetto dell'orario di servizio del personale non docente ed in ore non coincidenti con quelle di lezione, sia per attività culturali rispondenti ai criteri deliberati dal C. d. I., all'inizio di ciascun anno scolastico, sia per attività organizzative attinenti alla vita scolastica.
4. La richiesta motivata va inoltrata al Dirigente scolastico, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'utilizzo dei locali.
5. L'effettuazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie deve essere richiesta al Dirigente Scolastico secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

Art. 13 - Assemblea di classe e vigilanza durante la stessa

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

1. Gli studenti hanno facoltà di tenere mensilmente, durante l'orario scolastico e in vista dell'assemblea d'Istituto un'assemblea di classe della durata massima di un'ora che dovrà

essere richiesta a rotazione a tutti gli insegnanti della classe, che sono tenuti a concederla.

2. L'assemblea di classe sarà concessa previa richiesta scritta dei rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico, presentata almeno 5 giorni prima tramite apposito modello da ritirarsi presso la vicepresidenza; lo stesso dovrà riportare: data, ora, ordine del giorno, firma per autorizzazione dei docenti interessati, firma dei rappresentanti di classe. La verbalizzazione relativa a ciascuna assemblea va redatta dagli allievi su apposito stampato, da ritirarsi presso la vicepresidenza e consegnata all'ufficio protocollo.

3. In casi eccezionali può essere richiesta un'assemblea straordinaria con le stesse modalità.

4. I docenti in orario vigileranno sul rispetto delle regole dell'assemblea con i poteri di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

5. Durante l'assemblea gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto e responsabile, tale da non disturbare l'attività delle classi vicine e non potranno allontanarsi dall'aula senza permesso.

6. Le assemblee di classe non potranno svolgersi nel mese di settembre e nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

Art. 14 - Assemblea d'Istituto degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi mensilmente in un'assemblea d'Istituto secondo le modalità indicate nell' art.14 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Tale assemblea, che può svolgersi sia in videoconferenze dalle rispettive aule della scuola sia secondo modalità di volta in volta indicate, dovrà essere richiesta al D.S., presentando un ordine del giorno, cinque giorni prima della data fissata. L'ordine del giorno deve essere approvato dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore.

2. Sono componenti dell'assemblea tutti gli studenti regolarmente iscritti all' Istituto.

3. Le assemblee dovranno essere richieste nei diversi giorni della settimana, secondo il criterio della rotazione.

4. Oltre a quella mensile, può essere concessa un'ulteriore assemblea, ma solo al di fuori dello orario di lezione.

5. Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

6. L'assemblea può trattare tutti gli argomenti che interessano la vita scolastica degli studenti e può esprimere pareri da proporre a tutti gli organi collegiali.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per gruppi di lavoro.

8. L'assemblea studentesca deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Dirigente Scolastico.

9. La sorveglianza degli studenti è assicurata dai docenti in orario, dal Dirigente o da suoi delegati(FF SS alunni), che sono tenuti ad intervenire in caso di disordini o di pericolo.

10. Il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono sospendere l'assemblea e ripristinare le lezioni in caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.

11. I compiti del presidente sono i seguenti: convocazione dell'assemblea, salvaguardia delle garanzie democratiche, sicurezza dei lavori e controfirma del verbale.

12. Il presidente nomina un suo segretario di fiducia per la redazione del verbale di seduta, che raccoglie le osservazioni e le proposte dell'assemblea.

13. Le assemblee non potranno svolgersi a settembre e nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

14. Al termine dell'assemblea gli studenti faranno ritorno autonomamente a casa.

15. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono avvisati di quanto disposto per il tramite degli alunni.

Art. 15 - Comitato studentesco

1. Il Comitato Studentesco è formato da due rappresentanti di ciascuna classe, dagli studenti eletti nel consiglio d'Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale. È convocato dal Dirigente scolastico per pianificare le attività di assemblea e l'organizzazione dell'Istituto.
2. Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola al di fuori dell'orario scolastico, previa richiesta al Dirigente scolastico, compatibilmente con la possibilità di assicurare la presenza di personale ausiliario.
3. Il Comitato gestisce direttamente l'aula riservata agli studenti ed è responsabile del materiale e delle attrezzature in dotazione.

Art. 16 Assemblee dei genitori

1. Le Assemblee dei genitori possono essere di classe e d'Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto.
3. Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate con il Dirigente scolastico.
4. L'Assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe.
5. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza assoluta del comitato dei genitori, o su richiesta di n° 50 genitori.
6. Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione mediante affissione all'albo dell'avviso e/o pubblicazione sul sito web, con l'ordine del giorno, entro 7 giorni. Le Assemblee si svolgono fuori dall'orario di lezione.
7. L'Assemblea dei genitori deve elaborare un regolamento per il proprio funzionamento e deve inviarlo in visione al Consiglio d'istituto.
8. All'assemblea d'istituto dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti.

Art.17 - Doveri del personale docente e non docente

1. I doveri dei docenti sono quelli previsti dal T.U. n. 297/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal CCNL del comparto scuola.
2. Le mansioni del personale non docente della scuola sono quelle previste dal T.U. n. 297/94 e dal contratto collettivo di lavoro del comparto scuola nonché dalla contrattazione integrativa d'istituto.

Art.18- Modalità di comunicazione con studenti e genitori

1. Le comunicazioni con gli studenti, quando si rende necessaria la divulgazione di disposizioni o di informazioni che li riguardano, avvengono tramite il registro NUVOLA, e attraverso il sito web.
2. Le comunicazioni con i genitori avvengono prioritariamente tramite avvisi e comunicazioni sul registro elettronico, via mail all'indirizzo fornito all'atto dell'iscrizione e di cui i genitori hanno l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti e/o tramite avvisi riportati sul sito web della scuola.
3. Le comunicazioni aventi carattere privato vengono effettuate tramite avvisi e comunicazioni sul registro elettronico o direttamente per lettera o telefono/fonogramma. A tal fine è indispensabile che i genitori consultino regolarmente il registro elettronico accedendo con le proprie credenziali e comunichino, anche tramite lo stesso, sempre i propri recapiti aggiornati anche in caso di variazioni subentrate durante lo svolgimento dell'anno scolastico e rilascino dichiarazione che le credenziali di accesso ai suddetti indirizzi siano esclusivamente in loro possesso.
4. La presidenza è disponibile a ricevere i genitori per eventuali colloqui previo appuntamento.

Art.19 – Revisione Regolamento

Il presente regolamento può essere emendato, revisionato e cambiato in tutto o in ogni sua singola disposizione, comma e frammento di norma, nel caso in cui, per esigenze organizzative sopraggiunte, se si palesa la necessità e previa approvazione del Collegio Docenti.

Art.20 – Articolazione del Regolamento

Costituisce parte integrante del presente regolamento:

1. Regolamento disciplinare

Regolamento

Disciplinare Art. 1 Norme di comportamento

1. Gli studenti sono tenuti a comportamenti improntati alle seguenti regole fondamentali:
 - rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni;
 - rispetto del patrimonio della scuola;
 - rispetto dell'attività scolastica e delle norme di comportamento volte a non disturbarla;
 - rispetto delle disposizioni per la sicurezza e in generale del Regolamento della Scuola.
2. Lo studente deve avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso;
3. Sono vietati tutti quei comportamenti che ledano la sensibilità altrui o siano in contrasto con la serietà dell'ambiente scolastico o possano compromettere un sereno svolgimento delle lezioni.
4. Lo studente deve frequentare regolarmente le lezioni ed evitare le assenze di massa arbitrarie.
5. Lo studente deve osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza proprie dell'istituto.
6. Lo studente deve utilizzare correttamente le suppellettili ed i sussidi didattici e tenere dei comportamenti che non causino danni al patrimonio della scuola.
7. Tutte le strutture della scuola (laboratori, biblioteca, palestra, sale audiovisive, ecc.) sono a disposizione degli studenti, previo accordo con i rispettivi docenti, che sono sempre tenuti alla sorveglianza dei loro alunni.
8. Gli studenti possono accedere ai laboratori solo in presenza di un responsabile, docente o personale A.T.A.(tecnico di laboratorio).
9. E' vietato sporcare con carte, fazzoletti e lattine gli spazi dell'Istituto.
10. E' vietato tassativamente introdurre oggetti e cose che possano recare danno o disturbo a persone.
11. È consentito introdurre cibi soltanto a scopo personale, altre finalità dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla dirigenza.
12. E' vietato utilizzare i distributori di bevande fuori degli orari consentiti.

Art. 2– Atti di violenza

Eventuali atti di violenza fisica o morale perpetrati dagli alunni in danno di alunni o del personale scolastico docente e non docente, saranno oggetto di specifica comunicazione all'autorità giudiziaria e comporteranno l'immediata convocazione del consiglio di classe per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Tali sanzioni consisteranno in una sospensione per un massimo di 15 giorni. Per infrazioni più gravi sanzionabili con un periodo di sospensione superiore a 15 giorni sarà convocato il Consiglio d'Istituto.

Art. 3 - Uso di telefoni cellulari – Sanzioni disciplinari

1. Durante le ore di lezione e in tutti i locali della scuola è **vietato fare uso dei cellulari**, salvo diversa espressa indicazione del docente della classe e per fini didattici. **I telefoni cellulari dovranno pertanto essere spenti, riposti nello zaino o in un apposito cassetto o scatola fino alla fine delle lezioni.**
2. È vietato l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.
3. **Se l'alunno utilizza il cellulare senza permesso del docente**, quest'ultimo può procedere all'acquisizione temporanea dell'apparecchio che verrà riconsegnato al legittimo proprietario solo alla fine delle lezioni.
4. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare e/o di riporlo nel luogo stabilito, il docente lo annoterà sul registro elettronico alla voce "Utilizzo smartphone non autorizzato" e a sua discrezione contatterà personalmente o tramite segreteria didattica telefonicamente la famiglia affinché l'infrazione non si ripeta e non incorrere così in una sanzione disciplinare. **Alla terza nota disciplinare per uso non autorizzato del cellulare**, gli alunni possono incorrere, a discrezione del Consiglio di Classe, nella sanzione disciplinare di un giorno di sospensione con obbligo di frequenza. In caso di infrazione reiterata, gli alunni potranno incorrere, a discrezione del Consiglio di Classe, in sanzioni disciplinari via via più gravi.
5. In caso di utilizzo del telefonino o di ogni altro apparato elettronico per l'effettuazione di fotografie, registrazioni o riprese video che violino la privacy o causino violazione della privacy o di reati in genere, si provvederà alla denuncia alle competenti autorità giudiziarie, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari
6. Non diffondere, divulgare, condividere, con qualsiasi mezzo, ivi inclusa la pubblicazione in siti web, immagini, video che ritraggono studenti, personale docente, personale ATA, riprese all'interno dell'Istituto e all'esterno durante le attività didattico/educative.
7. L'eventuale raccolta, comunicazione e diffusione di immagini e suoni, anche se autorizzate, deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento.

Art. 4 - Divieto di fumo

1. A chiunque (D.S, D.S.G.A, docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti ecc.) è fatto divieto di fumare (sigarette tradizionali ed elettroniche) nei locali interni ed esterni dell'Istituto. La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge
2. Per gli studenti si applicheranno le sanzioni di legge e quelle previste dal Regolamento dell'Istituto.

Art. 5 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

1. Le strutture della scuola, gli ambienti e l'arredo vanno rispettate e difese da vandalismi.
2. Ogni gruppo classe è responsabile dell'aula e dell'arredamento contenuto in essa. Eventuali danni dovranno essere risarciti dai responsabili, se individuati; in caso contrario tali danni dovranno essere risarciti da tutti gli alunni della classe.
3. Il Dirigente Scolastico sentito il Consiglio di classe, può decidere di non autorizzare attività extrascolastiche per le classi che abbiano arrecato danni alle strutture.
4. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola devono essere consegnati in vicepresidenza per essere restituiti ai legittimi proprietari.
5. Il senso di responsabilità e autocontrollo è indispensabile per la vita all'interno dell'Istituto.

Art. 6 – Sanzioni disciplinari

1. I rapporti disciplinari sono comminati dal docente interessato; **al quinto rapporto disciplinare** ottenuto nello stesso periodo dell'anno scolastico (primo o secondo quadrimestre), l'alunno potrà, a seconda della gravità e a discrezione del Consiglio di Classe, incorrere nella sospensione dalle attività didattiche con/o senza obbligo di frequenza.
2. Le sanzioni disciplinari sino all'allontanamento per un massimo di quindici giorni, saranno applicate dal Consiglio di Classe; per tutte le altre sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni provvederà il Consiglio d'Istituto.
3. I rapporti disciplinari, comminati impersonalmente all'intera classe, saranno conteggiati per ciascun alunno della classe solo se accompagnati dall'applicazione di sanzioni disciplinari.
4. Avverso le decisioni comportanti l'applicazione di sanzioni disciplinari si potrà ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, un rappresentante dei genitori ed uno degli alunni. Per le sanzioni erogate dal Consiglio d'Istituto sarà possibile proporre reclamo, entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia Regionale, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale. (art. 5 del DPR 249/1998 come modificato dall'art. 2 del DPR 235/2007)

Art. 7 - NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente.
2. La sanzione deve essere irrogata dall'organo competente in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'studente dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
4. Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dell'studente.
5. Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.
6. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.
8. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.
9. Allo studente viene data l'opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in orario scolastico e/o extrascolastico, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica; attività di ricerca; riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole; frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola. Tali attività possono sostituire o accompagnare le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica.
10. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

11. L' inosservanza di una sanzione comporta una sanzione più grave.
12. Durante i periodi di allontanamento, fino a quindici giorni, è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove in accordo con la famiglia e, se necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo.
13. Le sanzioni vanno riportate su apposita scheda inserita, a cura del coordinatore di classe, nel fascicolo personale dell'alunno e influenzano l'assegnazione del voto di comportamento.
14. L'alunno che è incorso nella sanzione **dell'allontanamento dalla scuola per un periodo pari o superiore a cinque giorni** può, a discrezione del Consiglio di Classe, non essere ammesso a partecipare, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative. Inoltre, a discrezione del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, l'allievo potrà non maturerà alcun credito aggiuntivo.
15. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione prevede la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.
16. Di ogni sanzione superiore all'ammonizione viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.
17. Qualsiasi tipo di sanzione irrogata potrà essere revocata solo con provvedimento del Dirigente Scolastico debitamente risultante dal registro elettronico.

Art. 8 – Organi competenti

1. L'insegnante è competente per le ammonizioni verbali e scritte.
2. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo fino a quindici giorni.
3. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
4. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto decidono solo dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa lo studente.
5. Lo studente può farsi assistere dai genitori o da insegnanti; può indicare testimoni.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), da proporre entro quindici giorni a far data dalla comunicazione, davanti ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato come in appresso.
7. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
8. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 9 – Diritto di difesa

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Lo studente potrà motivare il proprio comportamento per iscritto od oralmente, con facoltà di essere assistito dai genitori, le dichiarazioni verranno verbalizzate da un docente della classe.

Art. 10 - Ricorso all'Organo di Garanzia

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione di sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dalla comunità scolastica, chiunque ne abbia interesse, può ricorrere all' Organo di Garanzia, che delibererà, ascoltate le parti interessate, entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

L'Organo di Garanzia, in carica per un anno scolastico, è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti;
- un rappresentante eletto dai genitori.

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

2. L'Organo di Garanzia decide, in via definitiva, sui ricorsi contro le sanzioni e, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Per la validità delle sue delibere è necessario che sia presente la maggioranza dei suoi membri e l'astensione di qualcuno dei presenti non influisce sul conteggio dei voti.

Art. 11 - Ricorsi all'Organo di Garanzia Regionale

1. Entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica lo studente interessato o chi per esso può ricorrere ad un Organo di Garanzia Regionale che decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/1998 come modificato dall'art. 2 del DPR 235/2007

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel presente Regolamento.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF).
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

TAB. A

MANCANZE DISCIPLINARI - SANZIONI – ORGANI COMPETENTI

N.B. Per l'attribuzione delle sanzioni disciplinari sono sufficienti almeno tre parametri di ogni sezione

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente ad irrogare 1 a sanzione
<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento non autorizzato dall'aula • Mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività - Mancata esecuzione dei lavori assegnati • Mancata giustificazione delle assenze (≤ 5) e ritardi (≤ 10) • Linguaggio scurrile all'interno della scuola • Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico (non indossare jeans strappati, pantaloni corti, magliette corte, ecc.) • Uso non autorizzato del cellulare • Mancato rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie vigenti, regolamenti, sporcare l'aula, imbrattare con scritte il banco, i muri della classe e della scuola • Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni • Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica • Fumare nei luoghi scolastici e negli eventuali luoghi esterni vietati 	<p>Richiamo verbale del docente e/o nota sul registro elettronico</p>	<p>Docente che ha accertato la violazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ripetute assenze e/o ritardi non motivate/i e/o non giustificate/i (oltre i limiti consentiti vedi art. 6) • Ripetute occasioni di allontanamento dall'aula senza permesso- (dopo la seconda ammonizione) • Utilizzo non autorizzato del cellulare (vedi art. 3) • Reiterati comportamenti non corretti durante le attività didattiche - (dopo la seconda ammonizione) • Azioni che turbano il regolare andamento della scuola (brogli, contraffazione, manomissione di documenti, sottrazione di oggetti) • Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (dopo la seconda ammonizione) • Reiterata mancanza di rispetto delle norme di 	<p>Convocazione della famiglia</p> <p>Attività di recupero sociale nell'ambito della comunità scolastica</p> <p>Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni con o senza obbligo di frequenza</p>	<p>Consiglio di classe</p>

<p>sicurezza, igienico-sanitarie vigenti, regolamenti, sporcare l'aula, imbrattare con scritte il banco, i muri della classe e della scuola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reiterato disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica • Aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni • Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri 		
<ul style="list-style-type: none"> • Ripetute assenze e/o ritardi non motivate/i e/o non giustificate/i (comportamento reiterato) • Allontanamento non autorizzato dall'Istituto • Reiterate aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni • Azioni che turbino il regolare andamento della scuola (brogli, contraffazione, manomissione di documenti, sottrazione di oggetti), (comportamento reiterato) • Reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (dopo precedenti ammonizioni) • Reiterati comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri • Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori e degli spazi didattici 	<p>Sospensione dalle lezioni da sei a dieci giorni con o senza obbligo di frequenza</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) • Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) • Reiterate azioni che turbino il regolare andamento della scuola (brogli, contraffazione, manomissione di documenti, sottrazione di oggetti) • Reiterata mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (dopo precedenti ammonizioni) • Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori e degli spazi didattici (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) 	<p>Sospensione dalle lezioni da 11 a 15 senza obbligo di frequenza</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aggressioni verbali e non, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente) • Comportamenti che impediscano l'esercizio delle 	<p>Sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiori a 15 senza obbligo di frequenza</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

<p>libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente)</p> <ul style="list-style-type: none">• Reiterata violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori degli spazi didattici.• Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone• Introduzione e/o utilizzo nella scuola di sostanze pericolose come alcolici e/o droghe• Danni al patrimonio della scuola• Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico di un docente• Furto di beni personali		
--	--	--